

Dott. RENZO BONELLI

NOTAIO in SAN MARINO

=

- REPERTORIO n. 72

COSTITUZIONE

CASSA

MUTUALITA'

EDILE

www.cals.sm

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nel nome di Dio - Amen

L'anno millenovecentosessantacinque il mese di Settembre  
il giorno di Giovedì nove (9).

Essendo Capitani Reggenti le EE.LL. i signori Ferruccio  
Piva e Federico Carattoni.

Questo dì: 9.IX.1965/1665 d.F.R.

Avanti di me dr. Renzo Bonelli di Graziano, notaio in S. Ma-  
rino ed alla continua attenta presenza degli infrascritti  
e sottoscritti legali testimoni, si sono di persona costi-  
tuiti :

BUGLI avv. MARINO di Sante, domiciliato in città di S. Marino  
il quale interviene nella sua qualità di Segretario Genera-  
le della Confederazione Generale Democratica dei Lavorato-  
ri Sammarinesi ed agisce in forza dei poteri ad esso confè-  
riti dallo Statuto di detta Confederazione ;

NANNI MARIO fu Francesco, domiciliato in Città di S. Marino,  
il quale interviene nella sua qualità di Segretario Genera-  
le della Confederazione del Lavoro ed agisce in forza dei  
poteri ad esso conferiti dallo Statuto di detta Confedera-  
zione;

BURGAGNI ALFREDO fu Antonio , imprenditore edile, domicilia-  
to in Città di S. Marino;

CASTIGLIONI SECONDO di Marino, imprenditore edile, domicilia-  
to in Città di S. Marino;

MORRI ALESSANDRO fu Ruggero, imprenditore edile, domicilia-  
to in Serravalle di questa Repubblica;



dalle organizzazioni sindacali esistenti in Repubblica e regolarmente riconosciute ai sensi di legge.

5) Gli interessi di mora previsti alla lettera C) dell'articolo 15 dell'allegato Statuto vengono stabiliti dai sucstituiti in misura pari al 6% annuo del ritardato versamento. A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono chiamati; Foschi Armando fu Pietro domiciliato in Rimini via 1°Maggio 17, designato dalla Confederazione Generale Democratica dei Lavoratori Sammarinesi; Nanni Mario fu Francesco, designato dalla Confederazione del Lavoro; Morri Alessandro fu Ruggero e Castiglioni Secondo di Marino designati dai costituiti Imprenditori edili.

I suddetti validamente riuniti in Consiglio di Amministrazione provvedono alla assegnazione delle cariche sociali che vengono così attribuite :

MORRI ALESSANDRO - Presidente


NANNI MARIO - Vice Presidente

FOSCHI ARMANDO - Vice Presidente

CASTIGLIONI SECONDO - Membro

Il Collegio Sindacale risulta così composto: Presidente Tonnoni Carlo di Pietro, domiciliato in Miramare di Rimini, via Oliveti, 79; Sindaco: Rossi Marino di Pietro. Si soprassiede alla nomina del Sindaco designato dai Sindacati Operai nonché dei Sindaci supplenti.

Si obbligano i sucstituiti ad osservare le leggi della Repub



STATUTO della Cassa Edile di Mutualità della Repubblica di  
S a n M a r i n o .

Art. 1 - Costituzione Cassa Edile e sua denominazione.

In conformità dell'art.7 del Contratto Collettivo di Lavoro, stipulato in data 27.7.1962, ed in vigore dal 1° Giugno 1962, e tuttora vigente, è costituita la Cassa Edile Sammarinese di Mutualità ed Assistenza.

Art. 2 - Sede, Funzione, Durata.

La Cassa ha la sua sede in San Marino ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli Operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativisticamente, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Repubblica anche mediante la sola fornitura di sola mano d'opera (lavori in economia).

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3 - Rappresentanza e domicilio legale.


La rappresentanza della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la Sede della Cassa medesima.

Art. 4 - Scopi.

La Cassa ha i seguenti scopi :

a)- gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo patrimoniale che le è attribuito con contratti collettivi o con-



Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento integrativo di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli Operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività e indennità di anzianità che deve affluire alla cassa, nonché dei contributi e delle quote di cui sopra posti a suo carico e trattenute sulle retribuzioni degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della Legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8 - Gestione dei contributi, modalità e condizioni delle prestazioni e dell'assistenza.

La gestione del contributo del fondo per gratifica natalizia, ferie, festività e indennità di anzianità e di quanto altro previsto dall'art. 4 nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire della assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativa

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima dello scadere del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

C) Gratuità delle cariche: Tutte le cariche sono gratuite. Per altro ai componenti il Comitato di Presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

D) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- deliberare ed approvare i Regolamenti interni della Cassa;
- provvedere alla compilazione ed approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi della Cassa ;
- vigilare sul funzionamento di tutti i Servizi della Cassa sia tecnici che amministrativi ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolare il trattamento economico in conformità della Legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.



- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
  - sovrintendere, di concerto con i Vice-Presidenti, alla applicazione del presente Statuto;
  - dare esecuzione, di concerto con i due Vice-Presidenti, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - decidere, di concerto con i Vice-Presidenti, circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, un altro membro del Consiglio di Amministrazione a tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 11 - Vice-Presidenti.

I Vice-Presidenti della Cassa durano in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9. lett. B.

Spetta ai Vice-Presidenti di :

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, alla applicazione del presente Statuto;
- decidere ~~decidere~~, di concerto con il Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.



In caso di assenza o di impedimenti i Vice-Presidenti potranno delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte delle loro funzioni, con pienezza di poteri.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci.

A) Composizione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente uno dai datori di lavoro, uno dai Sindacati operai ed uno, che ne è il Presidente, dalle predette Organizzazioni stipulanti che designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia) designati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

B) Durata.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

C) Compensi.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio.

D) Attribuzioni.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle vigenti leggi in materia. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i Bilanci consuntivi della





per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) - dai beni immobili ,per l'acquisto dei quali a qualsiasi titolo occorrerà l'autorizzazione del Consiglio dei XII ;

c)- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

d)- dalle somme che,per qualsiasi titolo,previo occorrendo eventuale autorizzazione di legge,entrino a far parte del patrimonio della Cassa .

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati anche in beni immobili destinati esclusivamente alle funzioni sociali della Cassa.

#### Art. 15 - Rendite.

Le rendite della Cassa sono costituite :


a) - dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai di cui alla lettera A) dell'art.4 dedotta una percentuale del 10% da accantonare a fondi di riserva;

b) - dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia,ferie,festività e indennità di anzianità ;

c) - dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

d) - dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per la gestione del Fondo gratifica natalizia,ferie,festività e indennità di anzianità.

e) - dalle somme incassate per lasciti,donazioni,elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di im-



danti le singole gestioni della Cassa di cui all'art.4 con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno. Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i Bilanci preventivi. Sia i Bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci.

I Bilanci consuntivi devono rispettare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Giusta quanto enunciato all'art.21 della Legge 21 dicembre 1942 n° 45, la Cassa Edile di Mutualità viene dotata dei seguenti Libri Sociali che, regolarmente vidimati a cura dell'Ufficio del Registro, saranno messi a disposizione degli Organi di controllo e degli Associati :



quattro liquidatori, dei quali due nominati dalle Organizzazioni di parte industriale e due dalle organizzazioni di parte operaia; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà - in difetto - il Commissario della Legge.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle Istituzioni di Assistenza, Beneficenza, Istruzione a favore della categoria edili che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Commissario della Legge, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

#### Art. 19 - Modificazione dello Statuto.

Qualunque modifica del presente Statuto deve essere deliberata con voto unanime del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

La modifica dello Statuto deve essere sottoposta ad approvazione del Consiglio dei XII. Le proposte di modifica devono essere esposte al pubblico ininterrottamente presso la Sede della Cassa dal 50° al 10° giorno precedente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Chiunque iscritto può opporre le sue osservazioni sia